



Regolamento sull'applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili T.A.S.I.

Approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 09.09.2014

Articolo 1

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, così come definite dalla normativa relativa all'IMU.

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI

2. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare, non abitazione principale, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10%, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

5. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

7. In caso di utilizzo difforme da parte di possessori diversi, il calcolo del tributo sarà determinato in relazione alla fattispecie imponibile del soggetto che oltre al possesso ne ha anche la detenzione.

Articolo 3

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della TASI è costituita dalla medesima determinata ai fini IMU per le tipologie di immobili tassati.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E COPERTURA DEI COSTI PER SERVIZI
INDIVISIBILI

1. Con separato atto di regolamento il consiglio Comunale annualmente fissa nei limiti imposti dalla vigente normativa, le aliquote per tipologia di immobile e per fattispecie imponibile, nonché indica in modo dettagliato i costi per servizi indivisibili finanziati con il relativo tributo.

Articolo 5
ESENZIONI

Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Articolo 6
AGEVOLAZIONI

Fino ad un reddito ISEE DI €. 7.500,00 riduzione dello 0,5 per mille;
Portatori di handicap con invalidità riconosciuta del 100% riduzione dello 0,5 per mille;
Nucleo familiare superiore a 4 persone riduzione dello 0,5 per mille.

Articolo 7
VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il versamento deve essere effettuato spontaneamente in n. 2 rate scadenti rispettivamente il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
3. Il tardivo o l'omesso versamento viene sanzionato nelle modalità indicate dall'art. 13 D.Lgs. 471/1997.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
6. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Articolo 8
DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto con decorrenza 1° gennaio 2014.
2. Per quanto non espressamente regolamentato si richiama l'applicazione della vigente normativa in materia.